

Il valore della controversia si calcola al netto dello sgravio formale

Antonio Iorio

PACE FISCALE Senza l' annullamento da parte degli uffici calcolo delle somme a ostacoli Il problema riguarda soprattutto i procedimenti più risalenti nel tempo Se non vi è un esplicito annullamento il valore della controversia non può essere ridotto ai fini della definizione della lite pendente; è auspicabile pertanto che gli uffici, in presenza di rilievi ritenuti infondati, procedano presto al loro annullamento onde consentire al contribuente di definire la controversia calcolando il dovuto al netto di tali contestazioni. Con la circolare 6/E del 2019 l' agenzia delle Entrate ha ricordato che il valore della controversia su cui calcolare le previste percentuali ai fini della definizione della lite è quello relativo alla lite pendente al 24 ottobre 2018. Da questo importo occorre poi decurtare eventuali somme che non formano più oggetto del contendere. Ciò può avvenire nel caso di formazione di un giudicato interno, di parziale annullamento dell' atto a seguito dell' esercizio del potere di autotutela da parte dell' ufficio. Coerentemente con quanto già evidenziato nella circolare 22 del 2017 (emanata in occasione della precedente versione della definizione delle liti) e delle risposte fornite nel corso del Telefisco 2019, questi parziali annullamenti possono avvenire anche successivamente al 24 ottobre 2018 e fino alla presentazione della domanda di definizione. Tale circostanza, peraltro, è agevolmente desumibile dalla stessa normativa in base alla quale la lite deve essere pendente alla presentazione della domanda. In concreto per quelle somme (annullate o per le quali si sia formato il giudicato interno) non c' è più una lite pendente. Ne consegue che la quantificazione dell' importo da regolarizzare deve avvenire partendo dal valore relativo alla controversia pendente al 24 ottobre 2018, ma decurtando eventuali somme che, per le più svariate ragioni, successivamente, e fino alla presentazione della domanda, non sono più in contestazione Per tali ragioni, la recente circolare ha escluso, ai fini della determinazione del valore della



controversia, le eventuali proposte di accordo in sede di mediazione, conciliazione o adesione, non perfezionatesi, cui abbia fatto seguito, rispettivamente, la costituzione in giudizio, la prosecuzione o l'instaurazione del giudizio da parte del contribuente. Si tratta, infatti, di "proposte" non accettate e quindi estranee all'oggetto di contenzioso. Le situazioni invece più evidenti in cui il valore della lite pendente al 24 ottobre 2018 è "inquinato" da contestazioni da annullare, che richiedono un provvedimento esplicito dell'ufficio, riguardano le modifiche normative, ovvero orientamenti giurisprudenziali cui l'Agenzia ha deciso di adeguarsi successivamente all'avvio del contenzioso. Si pensi all'indeducibilità di costi da reato in caso di fatture soggettivamente inesistenti oggetto di contestazione fino a qualche anno fa, ai maggiori compensi imputati ai professionisti in presenza di prelevamenti non giustificati, alle contestazioni Irap usufruendo del raddoppio dei termini di decadenza, alla indetraibilità Iva in caso di fatture inesistenti in regime di reverse charge, eccetera. Va detto che in vari casi gli uffici hanno provveduto all'annullamento di tali contestazioni con autotutela esplicita o in sede di costituzione in giudizio rinunciando parzialmente alla pretesa. La questione potrebbe invece porsi per procedimenti datati che da anni sono in attesa di fissazione di udienza in Commissione regionale ovvero in Cassazione per i quali è ancora in discussione l'originaria pretesa (oggi in parte infondata) È auspicabile - per queste ipotesi - che gli uffici intervengano presto onde consentire al contribuente di definire la lite sulla base dell'effettiva pretesa e non di quella originaria oggi in parte infondata. © RIPRODUZIONE RISERVATA.